

Lotto 2

CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI LOGRATO

INCENDIO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società": l'impresa assicuratrice;
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. Incendio - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
2. Esplosioni - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
3. Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
4. Fabbricati - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazione considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato.

5. Macchinario - Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché, di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche").

6. Attrezzature - arredamento - Mobilio, arredi, scaffalature, banchi, cancelleria, campionario e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio; attrezzi, macchine, macchine per ufficio, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto e imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento.

7. Apparecchiature elettroniche - Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati: computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem, il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmissione, telecomunicazione) industriali e/o dei depositi.

8. Merci - Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali".

9. Esplosivi - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

10. Infiammabili - Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35% centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente di infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55° C

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C.
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B a 400 Kg di infiammabili di tipo C.

11. Merci speciali - Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella

confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci -stracciati - sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

12. Incombustibilità - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè, a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

13. Tetto - Copertura - Solai

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

- copertura; il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- solai; il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia -

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione -

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio -

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro -

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, sia dalla polizza colpita da sinistro sia da altre polizze Incendio stipulate col medesimo Contraente o Assicurato. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione -

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri -

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla

Società.

Art. 9 - Foro competente -

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge -

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art.11 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società si obbliga a indennizzare altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

Art.12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonchè, i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata degli stessi;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) alle "apparecchiature elettroniche";
- h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- m) causati da fumi, gas o vapori a meno che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dal precedente articolo che abbiano colpito le cose assicurate.

Sono altresì escluse:

- n) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

Art.13 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art.14 - Titolarià dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società'.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, anche la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci ed inoltre, per le sole aziende industriali, anche la documentazione analitica del costo relativo alle merci, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Art.17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui

punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 18 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettera c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - Merci - si determina la quantità e la qualità delle merci assicurate, con l'ausilio anche della documentazione contabile obbligatoria per legge; si determina il valore delle merci moltiplicando le quantità per il costo unitario come desumibile dall'inventario del bilancio ultimo approvato o dalle scritture ausiliarie di magazzino. La valorizzazione delle merci in corso di lavoro avverrà applicando lo stesso criterio dei prodotti finiti ridotto in relazione allo stato di avanzamento del processo produttivo. Per le merci o prodotti che non fossero presenti nel bilancio ultimo approvato, si applica il costo di acquisto o di fabbricazione con gli stessi criteri di configurazione di costo applicati per la valorizzazione dell'inventario. Ove la valutazione così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per "Fabbricati" - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% (trenta per cento) del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è

stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione, sempreché essa sia stata ultimata entro un anno dal giorno della accettazione della liquidazione.

Il valore del materiale, considerato il fabbricato in condizione di demolizione, deve essere determinato a parte, ma contemporaneamente alla perizia generale.

per "Macchinario", "attrezzatura", "arredamento" e "merci" (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art.21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art.22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed e' tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se e' stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.12 c).

CONDIZIONI PARTICOLARI

1 MODALITA' DI REGOLAZIONE PREMIO

Le parti si danno atto che, le eventuali inclusioni od esclusioni, non dovranno essere preventivamente comunicate, a fine anno, l'Assicurato comunicherà oltre alle variazioni sopradette il nuovo valore da assicurare e, sulla eventuale differenza, si provvederà alla regolazione del premio, applicando il 50% del tasso annuo, oltre a conteggiare il nuovo premio per l'annualità successiva, fermo l'obbligo della Società a tenere coperti i nuovi enti, dal momento della loro acquisizione, anche se non ancora comunicati.

2 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto, al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave.

Resta fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggior premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

3. DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 21 delle C.G.A., se la somma assicurata a qualunque partita, maggiorata del 10%, è solo una parte del valore stimato della partita stessa, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

La disposizione di cui sopra si applica anche all'assicurazione del rischio locativo se l'assicurazione è prestata per "il valore a nuovo", il valore stimato della partita è quello di ricostruzione o di rimpiazzo determinato con i criteri di cui alla relativa condizione aggiuntiva.

4. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 12 delle C.G.A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

5. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

6. URTO VEICOLI

La Società risponde, dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato, nè al suo servizio, con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.

7. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza di euro 103.390,00=, in aumento a quanto disposto dalle C.G.A.

8. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali -

dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione NON comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

NON sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell' art. 2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonchè gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

9. ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato descritto in polizza con esclusione dei danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, da gelo, da rigurgiti di fogne, nonchè delle spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

10. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo di costruzione stimato a termini dell'articolo relativo al "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2) Agli effetti dell'articolo " Assicurazione parziale " delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

3) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione.

4) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti di

reparti in stato di attività.

5) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

11. CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al **18%** del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatricie per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , (Broker della spettabile Assicurata), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

12. COASSICURAZIONE IN PRESENZA DI BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del contratto alla OMNI INSURANCE Brokers S.C.S. a r.l., le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla (impresa).....; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla ditta OMNI Insurance Brokers S.C.S. a r. l. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici, se previste.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della OMNI INS . Brokers direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.

13. CLAUSOLA DI UNIVERSALITA'

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area degli enti stessi.

Inoltre, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato e, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "contenuto"(comprese le apparecchiature elettroniche).

14. COMPENSAZIONE DEI VALORI

Premesso che la somma dei capitali relativi alle partite "macchinario" indicati e assicurati per ogni stabilimento rappresenta il massimo esborso per la Società in caso di sinistro, si prende atto tra le parti che, qualora in sede di verifica da parte della Società a seguito di sinistro risarcibile in base alla seguente polizza si accertasse la non conformità di quanto dichiarato dall'Assicurato (e, cioè, che i valori dichiarati e assicurati si trovavano al momento del sinistro parzialmente o totalmente nell'uno o nell'altro stabilimento) si procederà al risarcimento del danno sulla base del cumulo delle somme assicurate come se questo costituisse un unico capitale.

Resta comunque inteso che il disposto di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione verrà applicato per la parte eccedente al totale delle somme assicurate alle predette partite.

15. CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

Con riferimento al disposto degli articoli "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" ed "Aggravamento del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurata è sollevata dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

16. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

17. INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'articolo "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purchè presenti adeguata documentazione comprovante l'avvenuta richiesta alle competenti Autorità.

18. LEEWAY CLAUSE

Resta convenuto fra le Parti che, relativamente alle partite "Fabbricati, macchinario e merci" si intende compresa in garanzia una maggiorazione sino al 25 % delle rispettive somme assicurate; pertanto in caso di sinistro, a deroga dell'articolo "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si darà luogo all'applicazione della proporzionale solo in relazione all'eccedenza rispetto a detta percentuale.

L'Assicurato si impegna a comunicare, al termine di ciascuna annualità assicurativa l'effettivo valore dei beni assicurati alle predette partite ed a corrispondere, a titolo di conguaglio, il 50% del premio relativo agli aumenti verificatisi per ciascuna partita, sino al massimo predetto.

Tale conguaglio verrà regolato con emissione di apposita appendice ed il valore totale denunciato varrà quale capitale da assicurare per l'annualità successiva. Qualora in caso di sinistro si dovesse riscontrare, in sede di perizia, che le somme assicurate sono insufficienti, l'Assicurato si impegna ad assicurare la rimanente parte per la residua durata del contratto, sempre nel limite del predetto.

19. ATTREZZATURE ED IMPIANTI PRESSO TERZI

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate attrezzature e impianti presso terzi nella misura massima del 10% del valore assicurato alla partita 2) Contenuto.

20. MODIFICHE BENI ASSICURATI

Nell'ambito degli enti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla società, fermo restando quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

21. PAGAMENTO SINISTRI

Si da e si prende atto che il pagamento di eventuali indennizzi a seguito di sinistri dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto l'atto di liquidazione amichevole o dalla data dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'autorità Giudiziaria.

In difetto di quanto sopra saranno riconosciuti all'Assicurato, a partire dal 30° giorno sopra citato, gli interessi di mora al tasso passivo in vigore alla data sopra citata e adottato dall' A. B. I. (Associazione Bancaria Italiana) per la Clientela Primaria delle Banche.

22. PARIFICAZIONE AI DANNI DI INCENDIO

A complemento dell'articolo "Rischio Assicurato" delle Condizioni Generali di Assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio,

oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

23. PROROGA DEL TERMINE UTILE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine utile di giorni 15 per il pagamento del premio e/o delle rate successive è prolungato a giorni 60 (sessanta).

24. PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'articolo "obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i termini utili s'intendono quintuplicati.

25. RECESSO DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Ad integrazione dell'articolo "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno della definizione dei rapporti tra le parti, ma in tal caso con effetto immediato e senza rimborso del premio.

26. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia alla rivalsa, semprechè il sinistro non sia stato provocato con dolo, verso:

- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Società controllate, consociate e collegate;
- Clienti;
- Fornitori.

27. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

28. AUTOCOMBUSTIONE

La società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

29. CADUTA SATELLITI E CORPI CELESTI/METEORITI E SCORIE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti, o corpi rotolanti anche non pilotati, nonché meteoriti e relative scorie, a qualsiasi causa dovuta.

30. DIMOSTRAZIONE DI DANNO

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite di polizza, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati o distrutti la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

31. ENTI ALL'APERTO

Si da e si prende atto che la garanzia si intende estesa anche ad enti che possono trovarsi su tutto il territorio comunale all'aperto.

32. ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

33. FENOMENO ELETTRICO (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi e loro eventuali componenti elettronici, per effetto di correnti scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

34. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Oltre che a mezzo raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte - e debbono quindi intendersi valide - anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

35. FORO COMPETENTE

Con riferimento all'articolo "Foro competente" - Rinuncia all'esecuzione provvisoria delle Condizioni Generali di Assicurazione, le parti non rinunciano a valersi del disposto dell'articolo 282 e dell'articolo 648 del Codice di Procedura Civile. Il predetto articolo è quindi da ritenersi parzialmente abrogato.

36. FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

37. GRANDINE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

38. IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i dati avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

39. NEVE - GHIACCIO - GELO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi e rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, breccie, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al

servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purchè l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente il sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di euro 516,50=.

40. OGGETTI D'ARTE

La Società non pagherà più di euro 5.165,00= per ciascun oggetto d'arte e per pezzo di collezione a raccolta qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

41. OGGETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI

Si da e si prende atto che sono compresi in garanzia gli oggetti dei dipendenti.

42. ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si da atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

43. RICORSO LOCATARI

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto alla partita uno risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla polizza alle cose mobili di proprietà dei locatori, o di terzi verso i quali i locatori stessi debbano rispondere.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

44. RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

45. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento pertinenti ai fabbricati assicurati indennizza:

a) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine a fuoriuscita di acqua condotta;

b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei fabbricati assicurati.

46. SPESE PERITI E CONSULENTI

La Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che la stessa dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di integrare le somme assicurate.

La Compagnia risponderà, altresì all'Assicurato per le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Tale estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 25.823,00= per sinistro.

47. SCIOPERI - TUMULTI E SOMMOSSE - ATTI VANDALICI E DOLOSI - TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di sciopero, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo e di sabotaggio;

2) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia l'articolo "Esclusioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'Assicurazione - la Società non risarcisce i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;

b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione dei nuclei dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;

c) determinati da dolo dell'Assicurato;

d) da inondazioni o frane;

e) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

f) causati da fumi, gas o vapori a meno che non siano sviluppati a seguito di evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia, che abbia direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;

g) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto statale o locale od in occasione di serrate.

Del pari la Società non risarcisce le distruzioni, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

Tale recesso comporterà il decadimento delle garanzie tutte di polizza.

In caso di recesso da parte della Società questa provvederà al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di euro 1.550,00=;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore dell'80 % della Somma assicurata.

48. INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere.

La Società NON risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati.
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

49. SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società NON risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto (D.M. del ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G.U. n° 56 del 26/02/82) aggiornamento delle norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche);
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti di polizza richiamata in premessa.

50. EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati e non).

La Società NON risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro

naturale destinazione;

- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento - amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

51. ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite ed euro 258.000,00= (duecentocinquantomila), a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro semprechè siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può essere superiore ad euro 1.032.910,00 (unmilionetrentaduemilanovecentodieci euro) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

52. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI DOCUMENTI, REGISTRI, ARCHIVI, MODELLI, STAMPI, SCHEDE, DISCHI E NASTRI

La Società risponde sino alla concorrenza di euro 10.330,00= e senza l'applicazione del disposto dell'art. 21 delle C.G.A. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di :

- documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi, modelli, stampi, schede, dischi e nastri

ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valori di affezione o artistici o scientifici.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla data del sinistro.

53. TACITO RINNOVO (Deroga):

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo.

Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata. In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

SCHEDA INCENDIO

COMUNE DI LOGRATO

Premesso che per fabbricati, contenuto e quant'altro assicurato con la presente polizza, si intende tutto il coacervo dei beni risultanti in uso o di proprietà della Contraente " COMUNE DI LOGRATO ", comunque ed ovunque dislocati, costruiti e destinati, risultanti dai documenti ufficiali tecnici e patrimoniali della Contraente a disposizione, se richiesti, dalla Società Assicuratrice;

si assicura:

1)	Fabbricati	EURO	6.000.000,00
	Fabbricati > 50 anni		14.200.000,00
2)	contenuto degli stessi (arredamento, attrezzature, ecc.,)	EURO	1.000.000,00
3)	Enti all'aperto	EURO	1.000.000,00
4)	ricorso terzi	EURO	200.000,00
5)	Fenomeno elettrico	EURO	100.000,00
6)	Spese demolizione e sgombero	EURO	100.000,00
	Totale capitali assicurati	EURO	----- 22.600.000,00

GARANZIA	Scoperto	Franchigie	Limiti risarcimento
Onda sonora, Urto veicoli		250,00	
Acqua condotta		250,00	
Spese ricerca e rip. Danno		500,00	50.000,00
Acqua piovana		250,00	25.000,00
Rigurgiti fognature		250,00	50.000,00
Eventi Atmosferici		1.550,00	80% somma assicurata
Eventi Socio politici		1.550,00	80% somma assicurata
Onorari periti, spese consulenti		3%	155.000,00
Attrezzature ed impianti c/o terzi			10% del contenuto
Fenomeno elettrico		1.550,00	25.000,00
Lastre		100,00	500,00 per lastra /1.500,00 anno
Fumo		250,00	
Grandine		5.000,00	25.000,00
Gelo		500,00	50.000,00
Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti		5.000,00	100.000,00
Crolli e caduta massi		5.000,00	250.000,00

STATISTICA SINISTRI NEL TRIENNIO PRECEDENTE:

2011	N° 1	rottura tubo Scuola Materna	liquidato in euro 963,00
2012	NULLA		
2013	NULLA		

Premio annuo a base d'asta € 5.300,00

GARANZIE:

- MODALITA' DI REGOLAZIONE PREMIO
- BUONA FEDE
- DEROGA ALLA PROPORZIONALE
- COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO
- URTO VEICOLI
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
- RICORSO TERZI
- ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO
- CLAUSOLA BROKER
- COASSICURAZIONE IN PRESENZA DI BROKER
- CLAUSOLA DI UNIVERSALITA'
- COMPENSAZIONE DEI VALORI
- CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE
- OPERAZIONI PERITALI
- INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA
- LEEWAY CLAUSE
- MODIFICHE BENI ASSICURATI
- PAGAMENTO SINISTRI
- PARIFICAZIONE AI DANNI DI INCENDIO
- PROROGA DEL TERMINE UTILE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI
- PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI
- RECESSO DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
- ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
- AUTOCOMBUSTIONE
- CADUTA SATELLITI E CORPI CELESTI/METEORITI E SCORIE
- DIMOSTRAZIONE DI DANNO
- ENTI ALL'APERTO
- ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI
- FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- FORO COMPETENTE
- IMPLOSIONE
- OGGETTI D'ARTE
- OGGETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI
- ONERI DI URBANIZZAZIONE
- RICORSO LOCATARI
- RISCHIO LOCATIVO
- SOVRACCARICO NEVE
- ANTICIPO INDENNIZZI
- ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE DI DOCUMENTI,
REGISTRI, ARCHIVI, MODELLI,
- STAMPI, SCHEDE, DISCHI E NASTRI
- ESCLUSIONE TACITO RINNOVO